

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon, ha pronunciato ex art. 281 quinquies II comma c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2016 promossa da:

MUTUATARIO

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI precisate dalle parti come in atti e che qui si intendono trascritte.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In fatto e in diritto.

Le domande dell'attore non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.

Il MUTUATARIO ha convenuto in giudizio la BANCA e, premesso di aver stipulato in data 29.5.02 il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile n. *omissis* per l'importo di € 90.000,00, integralmente pagato e chiuso nel 2014, ha così concluso: *“accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola che prevede la pattuizione degli interessi debitori, a motivo della indeterminatezza e/o usurarietà della pattuizione e comunque per i motivi di cui in narrativa; accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui al mutuo oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di interessi indeterminati e/o usurari, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96) per un totale di 31.691,50 o per la maggiore o diversa somma che emergerà dall'istruttoria; conseguentemente condannarsi la Banca convenuta alla restituzione degli interessi e delle altre somme (spese, commissioni, polizze, interessi anatocistici) corrisposte dall'attore, part ad € 31.691,50, o nella maggiore a diversa somma che verrà quantificata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., oltre ad interessi dalla data di corresponsione alla data di restituzione...”*.

Si è costituita la BANCA chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice.

La causa è stata istruita, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, con una CTU contabile affidata al dott. *omissis*.

*Sentenza, Tribunale di Padova, Giudice Silvia Rigon, n. 1650 del 7 agosto 2018*

L'attore ha contestato alla Banca, in relazione allo stipulato contratto mutuo ipotecario a tasso variabile n. *omissis* per l'importo di € 90.000,00, integralmente pagato e chiuso nel 2014, l'applicazione di interessi usurari nonché l'illegittimità applicazione di interessi anatocistici in relazione al previsto piano di ammortamento alla francese.

Tutte le doglianze attoree sono risultate prive di fondamento.

\*\*\*

Quanto alla contestata applicazione di interessi usurari il CTU, quanto alla verifica posta in essere sull'eventuale usurarietà dei tassi pattuiti contrattualmente, ha accertato che sia il tasso corrispettivo che quello di mora sono entrambi inferiori alla soglia antiusura.

Come noto, **interessi corrispettivi interessi moratori sono categorie ontologicamente diverse, avendo quelli corrispettivi funzione di remunerazione del capitale mutuato e quelli moratori causa risarcitoria, essendo generati dalla mora del debitore e dal conseguente pregiudizio sofferto dal creditore.**

Gli interessi moratori hanno dunque funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie; si distinguono da quelli corrispettivi, che hanno invece causa remunerativa e rappresentano un compenso periodico dovuto in cambio della disponibilità di una somma di denaro.

La concreta applicazione degli interessi moratori dipende, in definitiva, solo dal comportamento del mutuatario: gli interessi di mora da virtuali divengono concreti solo dal momento dell'inadempimento.

Peraltro, come già evidenziato con l'ordinanza del 25 giugno 2017, ferma restando la distinzione sul piano funzionale tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, tra le voci di cui si deve tener conto ai fini del superamento del tasso soglia, a norma dell'art. 644 comma 4 c.p., rientrano anche gli interessi moratori (cfr. Cass. 50/2013), atteso che, se è vero che la loro concreta applicazione dipende esclusivamente dalla condotta eventuale di mora del debitore, la pattuizione e la determinazione della misura degli stessi è inscindibilmente legata alla stipula del contratto di erogazione del credito, con la conseguenza che anche per tale voce si pone l'esigenza alla base della normativa antiusura per prevenire eventuali abusi del creditore.

**Pur tuttavia non pare corretta, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la sommatoria in astratto tra il tasso convenzionale ed il tasso moratorio: la base di calcolo per l'applicazione degli interessi convenzionali è, infatti, diversa rispetto a quella per l'applicazione del tasso moratorio, avendo ad oggetto, la prima, il capitale residuo del piano di ammortamento dopo il pagamento di ogni singola rata, la seconda la somma non pagata, ovvero la rata (comprensiva della quota di capitale e di interessi) scaduta e non pagata; infatti la sentenza n. 350/2013 della Cassazione non ha affermato che interessi corrispettivi e interessi di mora debbano sommarsi: l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo, rilevando poi in concreto l'effettivo onere economico che, dall'applicazione degli oneri di mora, deriva al mutuatario.**

Di conseguenza si verificherà, in concreto, il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento.

*Sentenza, Tribunale di Padova, Giudice Silvia Rigon, n. 1650 del 7 agosto 2018*

La verifica del superamento del tasso soglia deve essere perciò eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza, ai fini dello scrutinio sull'usura, della teorica sommatoria numerica del tasso corrispettivo e del tasso moratorio.

Inoltre, quando si verifichi, in concreto, per effetto dell'applicazione degli interessi moratori, il superamento del tasso soglia, la sanzione non è quella di non debenza, ex art. 1815 c.c. di alcun interesse per effetto della dedotta nullità ab origine della clausola pattizia contenuta nel contratto di mutuo, in quanto, una volta che si verifichi il ritardo nell'adempimento (ovvero l'inadempimento) e si registri quindi il superamento del tasso soglia per effetto del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, gli interessi pattuiti che incorrono nella sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., sono solo quelli dovuti nel periodo di mora, perché è solo in questo periodo che può ritenersi perfezionata la pattuizione usuraria e sussistente sotto il profilo oggettivo l'usurarietà nei termini sopra indicati.

In altri, in caso di superamento del tasso soglia, con riguardo al tasso moratorio, la nullità, ex art. 1815 comma 2, c.c. colpisce soltanto la clausola concernente gli interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Nel caso di specie la pattuizione degli interessi di mora era contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo e non prevedeva che la misura dell'interesse fosse la sommatoria di quello corrispettivo e di quello moratorio, stabilendosi: *“l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi nella misura di 2 punti nominali annui in più rispetto al tasso di tempo in tempo vigente per il mutuo, seguendone le variazioni e ciò dal giorno della scadenza della rata e fino al momento del pagamento a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca. L'interesse di mora sarà comunque contenuto nel limite tasso medio risultante tempo per tempo dalle rilevazioni trimestrali relative alle operazioni della specie previste dall'articolo 2 della L. 108/1996 aumentato della metà. Su detti interessi non si applica la capitalizzazione periodica”*.

In definitiva, attraverso tale pattuizione non si concretizza alcuna sommatoria di interessi.

Va poi considerato che nei decreti emessi dal Ministero dell'Economia ai fini della rilevazione dei tassi medi per categorie di operazioni si afferma sempre che i valori indicati nelle tabelle allegate non sono comprensivi degli interessi moratori, per i quali si rimanda ad una rilevazione statistica della Banca d'Italia, che ha individuato la percentuale media applicata dagli Istituti di credito nel 2,1%.

In altri termini, gli interessi moratori non sono rilevati nel corso del procedimento che identifica i tassi soglia e quindi non fanno parte dell'insieme delle voci di costo del credito che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia.

**Pertanto, pur ritenendosi che anche gli interessi moratori debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, la soglia deve essere calcolata con i criteri dettati dai decreti ministeriali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali.**

Va poi escluso che ai fini del vaglio di usurarietà debbano essere considerati anche il costo della polizza assicurativa, le spese e la commissione di anticipata estinzione.

**Invero, al fine della verifica dell'usurarietà del tasso, le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma**

Sentenza, Tribunale di Padova, Giudice Silvia Rigon, n. 1650 del 7 agosto 2018

**concretamente non verificatisi; quali, ad esempio, il tasso di mora potenzialmente usurario ma mai applicato, stante il regolare adempimento del creditore).**

Né, ai fini di detta verifica di usurarietà, vanno prese in considerazione remunerazioni, commissioni e spese del tutto ipotetiche, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi.

Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.

Sulla base di tali criteri, correttamente applicati alla fattispecie concreta, il nominato C.T.U. dott. *omissis* quanto alla verifica dell'usura ab origine ha accertato: "Tasso di interesse corrispettivo indicato nel contratto: Il confronto l'I.S.C. calcolato (4,643%) ed il tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula del contratto (8,340%), evidenzia che il tasso corrispettivo pattuito in contratto è inferiore alla soglia antiusura.

Non vi è, pertanto, con riferimento al tasso corrispettivo, usura "contrattuale".

Tasso di interesse moratorio: Il confronto tra il tasso di mora effettivo (6,643%) ed il tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula del contratto, maggiorato di 2,1 punti (11,490%), evidenzia che il tasso moratorio pattuito in contratto non è superiore alla soglia usuraria. Non vi è, pertanto, nemmeno con riferimento al tasso moratorio, usura "contrattuale".

In relazione alla usura sopravvenuta, il CTU ha rilevato che "Il confronto tra il tasso effettivamente applicato dalla banca nell'ambito delle singole rate di pagamento ed il tasso soglia tempo per tempo vigente, evidenzia che il tasso applicato non è mai stato superiore alla soglia usuraria".

Peraltro va ora comunque data applicazione al principio di diritto espresso di recente dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: "*Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto*" (cfr. Cass. SS.UU. 19 ottobre 2017, n. 24675).

\*\*\*

Quanto alle contestazioni in ordine ad un effetto anatocismo insito nel piano di ammortamento alla francese le risultanze della CTU ne hanno parimenti evidenziato l'assoluta inconsistenza.

Come noto, con il termine "anatocismo" si indica il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, vale a dire della trasformazione degli interessi debitori, normalmente maturati sul capitale mutuato, in capitale che, a sua volta, genera altri interessi.

*Sentenza, Tribunale di Padova, Giudice Silvia Rigon, n. 1650 del 7 agosto 2018*

Il mutuo bancario si configura come un'operazione di finanziamento che prevede un piano di ammortamento rateale. Le rate sono costituite in parte da capitale e in parte da interessi, secondo una composizione che varia in base alla forma di ammortamento prescelta.

Il CTU ha rilevato che il piano di ammortamento alla francese “prevede la restituzione graduale del prestito, ossia dell'erogazione eseguita dal creditore per effetto del contratto, e che, per la durata del prestito, le rate (nella fattispecie posticipate, ossia pagate al termine di ciascun mese) sono costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. Esse, infatti, comprendono una quota di capitale e una quota di interessi, le quali, combinandosi, mantengono costante la rata per tutti gli  $n$  periodi. Alla scadenza della prima rata: - la quota interessi si calcola applicando all'intero debito residuo il tasso concordato nel contratto, mediante la formula dell'interesse semplice (in base alla quale gli interessi sono calcolati sul solo capitale); - la quota capitale si determina quale differenza tra l'ammontare della rata (costante nel tempo) e la quota interessi.

Dopo la scadenza della prima rata il debito residuo sarà pari alla differenza tra il debito iniziale (capitale prestato) e la quota capitale pagata alla prima scadenza. Su tale debito residuo si dovrà calcolare la quota interessi della seconda rata e, in seguito, per differenza, si determinerà la quota capitale della seconda rata. Così si procederà sino al pagamento dell'ultima rata.

Sommando tutte le quote capitale si otterrà il capitale iniziale oggetto del prestito, mentre sommando tutte le quote interessi si otterrà l'ammontare complessivo degli interessi da rimborsare. (...) Tanto premesso, poiché nell'ammortamento francese gli interessi sono calcolati, rata per rata, su un debito residuo inizialmente alto, la quota degli interessi è più alta all'inizio dell'ammortamento e si riduce gradualmente nel corso del piano.

Al contrario la quota capitale è minore all'inizio del periodo e cresce progressivamente.

L'ammortamento francese, infatti, è detto anche “progressivo” proprio in virtù della sua restituzione a quote crescenti.

Come si è visto, dunque, gli interessi di ogni periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

Il rispetto di tale criterio esclude di per sé che gli interessi vengano calcolati sugli interessi maturati in precedenza.

Neppure può essere addotta, quale prova di un'asserita natura anatocistica di tale modalità di pagamento, l'applicazione della formula dell'interesse composto per il calcolo del tasso di interesse da applicare per quantificare l'importo delle singole rate in modo che venga rispettato il principio che regola la forma di ammortamento (ovvero quello del rimborso mediante rate costanti, composte ciascuna da una quota di capitale e da una quota di interessi, corrispondente, quest'ultima, a quelli maturati sul capitale residuo dopo il pagamento della rata precedente).

Il metodo per calcolare una singola rata, infatti, è semplicemente un espediente matematico utile a ricavare con assoluta precisione le poste di un piano di ammortamento caratterizzato da rate costanti nel tempo.(...).

**In sintesi, si può concludere, con la giurisprudenza maggioritaria che la previsione di un piano di rimborso con rata fissa, alla francese, non comporta violazione dell'art. 1283 Cod.Civ. poiché gli interessi di ogni periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.”**

In conclusione, con il sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono sempre calcolati sulla quota capitale e, pertanto, non si realizza alcun effetto anatocistico ex art. 1283 c.c.

\*\*\*

Inoltre, il CTU ha accertato la “sostanziale rispondenza” fra i tassi pattuiti e quelli applicati in concreto. Anche con riferimento alla lamentata indeterminatezza o indeterminabilità della pattuizione degli interessi ed alle modalità di determinazione delle rate e del piano di ammortamento è stato dal CTU verificato che il contratto di mutuo ha “contenuto univoco” e non vi sono profili di indeterminatezza nelle pattuizioni.

Infine, nel corso delle operazioni peritali le parti hanno concordemente rinunciato all’indagine disposta dal giudice sull’eventuale difformità dell’ISC dal tasso effettivo (cfr. verbale di primo incontro del 26/07/2017), esonerando il CTU dallo svolgimento dell’indagine in tal senso. Infatti, posto che il contratto di mutuo oggetto di causa è stato sottoscritto il 29 maggio 2002, in data antecedente all’obbligo normativo – intervenuto solo nel 2003 – di indicare l’ISC, appariva del tutto inutile un accertamento in tal senso.

Le conclusioni del CTU vengono qui recepite in quanto frutto di una analisi accurata, rispondente ai quesiti posti ed ai criteri indicati, prima di vizi logici, oltre che idonea a superare le osservazioni critiche del CTP attoreo.

Le domande di parte attrice vanno dunque integralmente rigettate.

La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo secondo i valori medi – segue la regola della soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte attrice, sulla ricadono anche le spese della CTU.

#### **P.Q.M.**

Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande dell’attore MUTUATARIO; condanna l’attore a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio, liquidate in € 7.254,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, ponendo definitivamente a carico dell’attore anche le spese della CTU.

Padova, 1 agosto 2018

Il Giudice  
Silvia Rigon

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*